

COMUNICATO NORMATIVA CICLISMO

Allo scopo di incentivare una pratica sportiva etica e nel perseguire una efficace lotta al doping, il CSEN, aderendo alla Consulta Nazionale Ciclismo, attua le delibere della medesima con disposizioni che diventano parte integrante del Regolamento Tecnico Ciclismo.

Etica e Antidoping

Si evidenzia il ruolo fondamentale dei Presidenti di Società che, per non incorrere in sanzioni, devono acquisire l'autocertificazione etica (vedi allegato) allo stesso modo del certificato medico adeguato.

Si sensibilizzano gli organizzatori agli effetti positivi dell'applicazione della norma etica in termini di moralizzazione e di riequilibrio delle competizioni, per un loro maggior impegno nella verifica della sua applicazione.

In particolare sono individuate due gravi violazioni regolamentari:

1. se si viene a conoscenza dell'esistenza di una sanzione antidoping superiore ai 6 mesi a carico di un atleta che risulta tesserato come amatore, si procede all'acquisizione della dichiarazione etica presso la Società che lo ha tesserato: se non è stata acquisita o risulta rilasciata ma si è di fronte ad un'autocertificazione mendace, fatte salve le successive azioni disciplinari, si sospende l'atleta in via cautelativa dall'attività da parte degli organi centrali dello CSEN.

2. medesima sanzione nei casi accertati di cicloturisti che partecipano in modo improprio all'attività amatoriale, falsando l'esito delle gare, oppure utilizzando un percorso non regolamentare.

Si ritiene utile, sul piano pratico, prevedere numeri di colore diverso o altra forma di chiara distinzione tra amatori e cicloturisti, al fine di individuare più chiaramente i comportamenti scorretti.

Il database delle sanzioni irrogate sarà aggiornato e pubblicato sul sito www.csen-ciclismo.it.

In riferimento alla NORMATIVA ANTIDOPING ed alla L. 376/2000 si segnala: <http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/antidoping/2014-05-27-09-50-26/normativa.html>

Posizione degli atleti ex professionisti ed ex dilettanti

In particolare facendo propria la delibera della CNC del 29/07/2013 relativamente alla posizione degli atleti ex professionisti ed ex dilettanti che possono essere tesserati fino al tempo indicato SOLO come cicloturisti, si riassume quanto segue:

- atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi all'ultimo anno di contratto;
- atleti U23: anni 2 e comunque non prima del compimento del 25 anno di età (ovvero dal giorno successivo);
- atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento: anni 1;
- atleti Elite senza contratto: anni 2;
- Donne élite: anni 2.

I suddetti atleti, il cui elenco sarà tenuto aggiornato tramite il sito della FCI, potranno altresì essere tesserati solo come cicloturisti e partecipare, su eventuale invito degli organizzatori, a manifestazioni ciclistiche, ma solo come "Testimonial", senza figurare negli ordini di arrivo.

L'elenco degli atleti che potranno essere tesserati, quindi, solo come cicloturisti è raggiungibile al seguente link: www.feder ciclismo.it/attivita/amatoriale/attivita_limitata.pdf

Si ribadisce che questo tipo di tesseramento è un obbligo per gli atleti che rientrano nella casistica, i quali sono tenuti a richiedere la tessera da CICLOTURISTA anche nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, i loro nomi non siano presenti in elenco.